

Sicurezza ed Igiene del Lavoro

Raccolta Normativa a cura di *Ettore Bussi* - 10[^] rev. - anno 2001

CIRCOLARE 9 novembre 2000, n. 79 - Mlps

ASSUNZIONI OBBLIGATORIE ART. 17 DELLA LEGGE 12 MARZO 1999, N. 68 - CERTIFICAZIONI DI OTTEMPERANZA

Prot. n. 721/SDGI/00-M165/M17

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
Direzione Generale per l'Impiego

AGLI ASSESSORI REGIONALI E PROVINCIALI DEL
LAVORO
LORO SEDI

AI SERVIZI PROVINCIALI DEL LAVORO COLLOCAMENTO
DISABILI
LORO SEDI

ALLE DIREZIONI REGIONALI E PROVINCIALI DEL LAVORO
LORO SEDI

ALLA REGIONE SICILIANA - ASSESSORATO AL LAVORO E
PREVIDENZA SOCIALE - ISPETTORATO DEL LAVORO DI
PALERMO

ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
ASSESSORATO LAVORO

ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
ASSESSORATO LAVORO

Con circolare n. 41/2000 del 26 giugno u.s. lo scrivente ha fornito ulteriori chiarimenti circa l'applicazione dell'art.17 della legge 68/99, che, come è noto, dispone sul rilascio, alle imprese che partecipano a gare per l'assegnazione di appalti pubblici, della certificazione di ottemperanza agli obblighi di assunzione di cui alla suddetta legge 68, a cura dei servizi competenti.

In particolare è stato espresso l'avviso che la suddetta certificazione dovesse recare una data non anteriore a quella di pubblicazione del bando di gara.

Proprio in relazione a tale indicazione, numerose associazioni di datori di lavoro hanno segnalato le difficoltà operative incontrate soprattutto dalle aziende che partecipano a gare d'appalto con cadenza molto frequente, le quali lamentano di essere costrette ad un aggiornamento costante della data di certificazione, in occasione della partecipazione ad ogni gara d'appalto, anche se dal momento del rilascio di un precedente certificato non sono intervenute modifiche all'assetto occupazionale tali da determinare l'insorgenza di nuovi obblighi, con notevole appesantimento burocratico sia per le stesse imprese che per i servizi competenti al rilascio.

Al riguardo si ritiene che la questione possa essere riconsiderata e risolta raccordandosi alla normativa in materia di semplificazione amministrativa.

Infatti, se è pur vero che l'art.17 della legge n.68 contiene un riferimento ad un nuovo tipo di certificazione, che in quanto tale non può essere compreso negli elenchi di cui all'art.2 della legge 4.1.68, n.15 ed all'art.1 del D.P.R. 20.10.1998, n.403, e pertanto non può essere sostituito da dichiarazione sostitutiva di certificazione, non sembra di poter

Sicurezza ed Igiene del Lavoro

Raccolta Normativa a cura di *Ettore Bussi* - 10[^] rev. - anno 2001

rinvenire nella previsione dell'art.17 una deroga alle norme di semplificazione della documentazione amministrativa e, dunque, anche a quella di cui all'art.2, comma 3, della legge 127/97, che dispone circa il termine di validità delle certificazioni.

In conclusione, si esprime il parere che in occasione di ogni partecipazione a gare di appalto i datori di lavoro interessati siano tenuti a presentare la certificazione di cui all'art.17, rilasciata dai competenti uffici, accompagnata – qualora la medesima risalga a data antecedente a quella del bando di gara (comunque nel limite di 6 mesi) – da una dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante che confermi la persistenza, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/99, della situazione certificata dalla originaria attestazione dell'ufficio competente.

IL DIRETTORE GENERALE

(Daniela Carlà)

Sicurezza ed Igiene del Lavoro

Raccolta Normativa a cura di *Ettore Bussi* - 10[^] rev. - anno 2001

NOTA INFORMATIVA

Per corrispondere alle richieste di chiarimento pervenute negli ultimi tempi, si precisa che con la circolare n.79 del 9.11.2000 si è inteso fornire nuove indicazioni esclusivamente in merito al periodo di validità delle certificazioni di ottemperanza di cui all'art.17 della legge 68/99.

Restano, pertanto, validi gli orientamenti ed i principi fissati in materia con la precedente circolare n.41 del 26 giugno 2000.

In particolare, si ribadisce ancora una volta, la posizione assunta da questa Amministrazione secondo la quale i datori che occupano da 15 a 35 dipendenti che non hanno effettuato nuove assunzioni – ed a maggior ragione quelli che occupano meno di 15 dipendenti – se intendono partecipare a gare di appalto non sono tenute a richiedere la certificazione, perché non soggetti agli obblighi derivanti dalla legge n.68/99.

Si conferma, inoltre, l'opportunità che i datori di lavoro in questione autocertifichino, mediante il legale rappresentante, la loro condizione di non assoggettabilità ai predetti obblighi.

IL DIRETTORE GENERALE

(Daniela Carlà)